AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 129/25/CONS

PARERE
ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
IN MERITO AL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI
HAMZA MOURAI
IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12817

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" (di seguito, Autorità);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*" (di seguito, Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS;

VISTA la nota pervenuta in data 18 aprile 2025 al prot. n. 100902 dell'Autorità, con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, AGCM) ha chiesto, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice, il parere di questa Autorità rispetto a una pratica commerciale di Hamza Mourai (di seguito "Mourai" o il "Professionista") in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b, del Codice. Nella nota di richiesta di parere dell'AGCM si informa che, con comunicazione del 10 luglio 2024, è stato avviato un procedimento in materia di pratiche commerciali scorrette nei confronti del Professionista al fine di valutare l'eventuale violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice;

CONSIDERATO che nella nota di richiesta di parere si informa che, poiché le pratiche in questione sono state diffuse tramite *Internet* (siti *web* e piattaforme *social*) si richiede all'Autorità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 2, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'AGCM con delibera del 5 novembre 2024, di esprimere il proprio parere in merito;

VISTA la comunicazione dell'AGCM del 10 luglio 2024, di avvio del procedimento istruttorio PS12817, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice, dell'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e dell'art. 6 del Regolamento e contestuale richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto riportato nella suddetta comunicazione, Hamza Mourai opera nel settore del *trading online* mediante il sito *web* hunterscryptohub.com nonché tramite l'utilizzo delle piattaforme *social*;

TENUTO CONTO che, nella su riportata nota di comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS12817, AGCM evidenzia che, in base agli accertamenti svolti e le informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice, Mourai avrebbe posto in essere la seguente condotta:

> Instagram, il Professionista pubblicherebbe – anche nella veste di *influencer* – in modo reiterato su tale piattaforma, tramite numerosi accounts, foto e/o video in cui pubblicizzerebbe e/o offrirebbe indicazioni e/o metodi per conseguire significativi risultati economici: i) promuovendo la realizzazione di elevati guadagni facili e sicuri, asseritamente conseguibili investendo in determinate criptovalute, a patto di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite (ad esempio, contattare direttamente il Professionista, iscriversi e partecipare a determinati gruppi/*community*, seguire determinate raccomandazioni su come e dove investire, con quali strumenti e su quali piattaforme *online*, alle quali, pure, l'utente è invitato a iscriversi); ii) senza utilizzare alcuna dicitura di *advertisement* che renda edotto il consumatore circa la natura pubblicitaria di tali contenuti; e) omettendo o non evidenziando adeguatamente, in relazione ai beni/servizi pubblicizzati e/o offerti, elementi (quali, ad esempio, il costo del bene e/o servizio, l'identità e/o il recapito del Professionista) rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore;

CONSIDERATO che, secondo AGCM, i comportamenti su riportati potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice. In particolare,

> Hamza Mourai promuoverebbe enfaticamente, nelle foto e video pubblicati nella piattaforma Instagram, guadagni mediante l'investimento in criptovalute, senza anche fare riferimento ai relativi rischi connessi, prospettando, a fonte di tale investimento, entrate monetarie facili e sicure per l'utente. Inoltre, in tali foto e video, il Professionista ometterebbe o non evidenzierebbe adeguatamente, in relazione ai beni/servizi pubblicizzati, elementi rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore (quali il costo del bene e/o servizio, l'identità e/o il recapito del Professionista), omettendo altresì di inserire indicazioni circa la natura promozionale dei contenuti pubblicati sulla piattaforma Instagram;

VISTA la documentazione trasmessa dall'AGCM in allegato alla richiesta di parere relativa al comportamento del Professionista;

CONSIDERATO che il signor Hamza Mourai è un personaggio pubblico di successo, popolare nei *social network*, ed è, per ciò, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico;

CONSIDERATO che l'Autorità con delibera n. 7/24/CONS ha adottato le Linee-guida rivolte agli *influencer* per il rispetto delle previsioni del Testo unico ed ha istituito un apposito Tavolo Tecnico per definire le ulteriori misure al riguardo;

CONSIDERATO che l'Autorità con delibera n. 472/24/CONS ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche alle Linee-guida rivolte agli *influencer* e sulla proposta di codice di condotta recante le ulteriori misure e modalità cui gli *influencer* devono adeguare la propria attività per il rispetto delle previsioni del Testo unico;

FERMA restando la riserva di ogni iniziativa per garantire il rispetto delle norme del Testo unico oltre che di segnalazione alle Autorità competenti rispetto a profili connessi a condotte che possano aver determinato, in modo illecito, effetti a danno dei consumatori;

RITENUTO opportuno che il parere sul caso di specie sia reso all'AGCM ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice, riportando le valutazioni di questa Autorità in relazione all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica;

RILEVATO che la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e alle attività attuate dal Professionista tramite *Internet*;

CONSIDERATO che *Internet* è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il comportamento;

RILEVATO che, in base a quanto riportato nell'osservatorio sulle comunicazioni di questa Autorità, i dati sull'accesso ai siti/*app* dei principali operatori evidenziano un numero mensile di utenti unici[1] che si sono collegati a Internet nel terzo trimestre del 2024 compreso tra 43,8 e 44,3 milioni su base mensile (tra 43,4 e 43,9 milioni nel terzo trimestre del 2023), con oltre 71 ore e 20 minuti[2] complessivi trascorsi, in media, da ciascun utente navigando su *Internet*; di questi, a settembre 2024, 43,4 milioni hanno usato Google (43,0 milioni nello stesso mese del 2023), 40,3 milioni Meta Platforms (39,4 milioni nello stesso mese del 2023), 36,0 milioni Amazon (36,0 milioni nello stesso mese del 2023). In aggiunta, il numero di utenti unici dei siti/*app* di *e-commerce* varia, nel terzo trimestre del 2024, tra 38,4 e 38,9 milioni (tra 38,1 e 38,2 milioni nel terzo trimestre del 2023), con una media di 2 ore e 38 minuti[3] trascorsi da ciascun utente navigando su tali siti/*app* di *e-commerce*;

CONSIDERATO che, con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni

[1] Numero di utenti/persone diverse che hanno visitato qualsiasi contenuto di un sito *web*, una categoria, un canale o un'applicazione durante il periodo di riferimento.
[2] Dato riferito al mese di settembre 2024.
[3] Dato riferito al mese di settembre 2024.

lette nei siti/*app/social* utilizzati dal Professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate;

RITENUTO, pertanto, che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità, laddove ne sia confermata la valutazione dell'AGCM sopra richiamata;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di esprimere parere nei termini di cui in motivazione.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

Roma, 13 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella